

 AZIENDA AGRICOLA SAN SALVATORE 1988	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.: 0
			Del: 14.12.2024



Azienda Agricola
San Salvatore

Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

Documento approvato in data:
18.12.2024

*Questo documento è proprietà della azienda Agricola San Salvatore che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

 AZIENDA AGRICOLA SAN SALVATORE 1988	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

INDICE

CAPITOLO I – Il Quadro Normativo	4
1.1 Premessa	4
1.2 I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità	4
1.3 I reati commessi da soggetti in “posizione subordinata”	5
1.4 L’esclusione della responsabilità dell’ente: gli artt. 6 e 7	5
1.5 Il sistema sanzionatorio	7
1.5.1 Principi generali	7
1.6 Le sanzioni	8
1.7 Sanzioni pecuniarie.....	8
1.8 Sanzioni interdittive.....	9
1.9 Confisca	10
1.10 Pubblicazione della sentenza	10
1.11 Modelli di organizzazione gestione e controllo	10
1.12 Fattispecie di reato contemplate dal Decreto	11
Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico	13
Articolo 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	13
Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata	14
Articolo 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	14
Articolo 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	15
Articolo 25-bis.1 - Delitti contro l’industria e il commercio	15
Articolo 25 ter – Reati societari	15
Articolo 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico....	16
Articolo 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	16
Articolo 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale.....	17
Articolo 25 sexies – Reati di abuso di mercato	17

 AZIENDA AGRICOLA SAN SALVATORE 1988	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

Art. 187-quinquies TUF – Altre fattispecie in materia di abuso di mercato	17
Articolo 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	17
Articolo 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	17
Articolo 25 octies 1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	18
Articolo 25 octies 1 comma 2 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	18
Articolo 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	18
Articolo 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	19
Articolo 25 undecies – Reati ambientali	19

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del: 14.12.2024

CAPITOLO I – Il Quadro Normativo

1.1 Premessa

Con Legge del 29 settembre 2000, n. 300 è stata conferita “*Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*”.

In attuazione di tale delega, è stato emanato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo “Decreto”) contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo nell’ambito del diritto penale in quanto, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, il Legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur definita espressamente “*amministrativa*”, trae origine dalla commissione di un reato da parte di determinate categorie di persone fisiche e viene accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale.

Quando il Decreto parla di “ente” si riferisce a tutte le persone giuridiche, tra cui anche le società, nonché alle associazioni prive di personalità giuridica.

Restano esclusi dal campo di applicazione del Decreto soltanto lo Stato e gli Enti Pubblici.

L’ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi contemplati dal Decreto originario, dalle successive integrazioni e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (i c.d. “reati-presupposto”).

La responsabilità amministrativa dell’Ente per la commissione di uno di questi reati-presupposto, inoltre, non si sostituisce ma si aggiunge a quella della persona fisica che risulterà esserne stata l’autore ed è a questa connessa.

1.2 I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità

La realizzazione di uno o più reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l’applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il reato sia stato commesso “nell’interesse o vantaggio dell’ente” da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto. Per il sorgere della responsabilità dell’ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del vantaggio, invece, attiene al risultato che l’ente ha ottenuto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: cioè da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti in c.d. "posizione apicale"); oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. "subalterni").

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- *soggetti in "posizione apicale"*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente;
- *soggetti "subalterni"*, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

1.3 I reati commessi da soggetti in "posizione subordinata"

Per i reati commessi da soggetti in posizione "subordinata", l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". (art. 7, comma 1).

In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). L'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 2).

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione gestione e controllo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità.

1.4 L'esclusione della responsabilità dell'ente: gli artt. 6 e 7

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale da quella di reato commesso da sottoposti.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (soci amministratori, membri dell'organo amministrativo o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.). In questo caso, è prevista una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1, D.lgs.231/2001 di seguito riportato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

Nel caso di “reati commessi da soggetti in posizione apicale” l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non sarà soggetto a responsabilità amministrativa se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri d'iniziativa e di controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza ovvero ODV);
- i soggetti agenti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti (“apicali”) esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Per sottoposti/subordinati si intendono coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso. In questo caso, l'Ente è ritenuto responsabile qualora

l'illecito si sia realizzato a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, in tali casi, sarà configurabile una responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, configurando una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'articolo 7, comma 1, D.lgs. 231/2001 dispone che *“l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*. Il comma 2 invece prevede che: *“in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

L'art. 7, commi 3 e 4, D.lgs. 231/2001 prevedono una generale esenzione della responsabilità dell'ente per le ipotesi di commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e sottoposti, qualora rispetti i seguenti dettami:

- siano previste dal Modello e dai suoi protocolli misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e fare emergere tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- vi sia una verifica periodica e la modifica del Modello e dei suoi protocolli qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- esista e venga efficacemente attuato un idoneo sistema disciplinare.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

Il legislatore ha predisposto un particolare modello d'imputazione dell'Ente, prevedendo il seguente meccanismo processuale d'inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione;
- l'idoneità dei modelli a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (Organismo di Vigilanza);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- la vigilanza dell'organismo di controllo.

Pertanto, alla predisposizione di tali modelli è legato l'esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

1.5 Il sistema sanzionatorio

1.5.1 Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione dei reati ricompresi nel Decreto, dalla efficienza e dall'idoneità degli strumenti predisposti per sanzionare eventuali illeciti.

In tale prospettiva, l'azienda agricola, sul presupposto che i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori esterni in violazione dei principi e delle regole di condotta prescritti nel Modello e, in generale, in caso di inosservanza delle procedure e norme interne da esso previste e/o richiamate devono comunque considerarsi illecito contrattuale, adatterà nei confronti:

- del personale dipendente, il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice Disciplinare del CNL e dalle leggi che regolano la materia,
- di tutti i collaboratori esterni e/o soggetti terzi il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio nei confronti del:

Personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi

1) il provvedimento del RIMPROVERO VERBALE si applica in caso:

- di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0	0
		Del:	14.12.2024

ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una *“lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto già previsto nella formazione ai dipendenti

2) il provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO si applica in caso:

- di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave.

3) il provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO si applica in caso:

- di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.
- correlandosi detto comportamento ad una *“violazione (. . .) tale da configurare (. . .) un inadempimento “notevole” degli obblighi relativi”*

4) il provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA si applica in caso:

- di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

1.6 Le sanzioni

In base all'articolo 9 del D.lgs. n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

1.7 Sanzioni pecuniarie

Il Decreto prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente e che la condanna sia commisurata sulla base di quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Nella commisurazione della sanzione il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo tale da rendere efficace ed effettiva la sanzione comminata. La responsabilità dell'ente si estende entro i limiti del suo patrimonio ovvero del fondo comune.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

1.8 Sanzioni interdittive

Per talune fattispecie tassativamente elencate nel Decreto è prevista l'irrogazione di una sanzione interdittiva. Diversamente dalle sanzioni pecuniarie (sempre applicabili), le interdittive si applicano solo qualora specificamente previste in relazione al reato commesso, in caso di reiterazione dell'illecito ovvero in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato commesso in presenza di gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati elementi da cui desumere l'esistenza di un concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure interdittive potranno essere applicate anche in via cautelare.

In base al disposto dell'art. 15 del D.lgs. 231/2001, per gli enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della sanzione interdittiva applicabile.

La durata delle sanzioni interdittive (art 13, comma 2 D. Lgs. 231/01) è di minimo tre mesi e massimo due anni, così come modificato dall'art. 7 Legge 3/2019 (cd. "Spazzacorrotti"), che ha elevato il limite massimo precedente di un anno.

Inoltre, in tema di sanzioni interdittive, le modifiche apportate dalla legge 3/2019 hanno anche introdotto una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale (nel qual caso la durata della sanzione sarà compresa tra i quattro e i sette anni) o da un soggetto subordinato (tra due e quattro anni).

Tale deroga al normale regime di durata delle sanzioni interdittive (Art. 25, comma 5 D. Lgs. 231/01) vige nei casi in cui sia accertata la commissione di uno dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, (Art. 25, comma 5-bis D. Lgs. 231/01) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (con esclusione dei casi di commissione del reato presupposto di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 c.p.).

Infine, sulla base dell'art. 17 D. Lgs. 231/01, le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

1.9 Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato nonché i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

1.10 Pubblicazione della sentenza

Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'ente ha la propria sede.

1.11 Modelli di organizzazione gestione e controllo

Il Decreto prevede che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, debba rispondere a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2,3,4 e articolo 7 commi 3,4 del D.lgs. 231/2001).

In sintesi, i requisiti così come integrati anche dalla giurisprudenza, si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano **commessi reati** previsti dal Decreto;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del: 14.12.2024

misure indicate nel modello.

- Individuare e prevedere particolari reati, non compresi nella normale gestione della produzione, come a titolo di esempio anche se non esaustivo i reati di infedeltà aziendale come potrebbero essere i commerciali che divulgano notizie interne rispetto alla gestione del business aziendale

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.12 Fattispecie di reato contemplate dal Decreto

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento.

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati applicabili rende lo strumento giuridico efficace; è possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e allo stesso tempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento e adeguamento del modello.

Le fattispecie di reato sono ricomprese nella seguente tabella:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (vedi azioni commerciali in danno dell'azienda)
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del: 14.12.2024

5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio (vedi azioni commerciali in danno dell'azienda)
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato (vedi azioni commerciali in danno dell'azienda)
12	Art. 187-Quinquies	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (vedi azioni commerciali in danno dell'azienda)
13	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
14	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
15	25-Octies 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti
17	25-Octies 1 comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
17	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
18	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
19	25-Undecies	Reati Ambientali
20	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
21	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia
22	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
23	25-Quinquesdecies	Reati tributari
24	25-Sexiesdecies	Contrabbando
25	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
26	25-Duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
27	Legge 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
28	Reati transazionali	Reati transnazionali
29	D.Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività

Di seguito, si riporta il dettaglio dei singoli reati previsti dal Decreto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 316-bis del Codice penale: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter del Codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 del Codice penale: truffa ai danni dello Stato;
- art. 640-bis del Codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del Codice penale: frode informatica ai danni dello Stato;
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

Articolo 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (in G.U. 4 aprile 2008, n. 80, suppl. ord. n. 79, entrata in vigore il 5 aprile 2008) è stata ratificata la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (entrata in vigore il 1° luglio 2004). La legge ha introdotto modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati informatici, ha ampliato la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo l'art. 24 bis del D.lgs. n 231/01.

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 491-bis del Codice penale: falsità in documento informatico pubblico o private avente efficacia probatoria;
- art. 615-ter del Codice penale: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater del Codice penale: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615-quinquies del Codice penale: diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- art. 617-quater del Codice penale: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies del Codice penale: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635-quater.1 del Codice penale – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: Del:	0 14.12.2024
--	--	-------------------	---------------------

- art. 635-quinquies del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies del Codice penale: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Art. 629, comma 3 Codice penale – Estorsione.

Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

Introdotta con la L. 94/2009, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente qualora si verifichi la commissione dei seguenti reati:

- art. 416 c.p.: associazione per delinquere;
- art. 416-bis c.p.: associazione di tipo mafioso, anche straniera;
- art. 416-ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- art. 74, DPR 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.: illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi da sparo.

Articolo 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 317 del Codice penale: concussione;
- artt. 318 e 321 del Codice penale: corruzione per l'esercizio della funzione;
- artt. 319, 319-bis e 321 del Codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata;
- art. 319-ter del Codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater del Codice penale: induzione indebita a dare o promettere;
- art. 320 del Codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 del Codice penale: pene per il corruttore;
- art. 322 del Codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis del Codice penale: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

Articolo 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 453 del Codice penale: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 del Codice penale: alterazione di monete;
- art. 455 del Codice penale: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 del Codice penale: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 del Codice penale: falsificazione valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di bolli falsificati;
- art. 460 del Codice penale: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 del Codice penale: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, bollo o carta filigranata;
- art. 464 del Codice penale: uso di valori di contraffatti o alterati;
- art. 473 del Codice penale: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni;
- art. 474 del Codice penale: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Articolo 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 513 del Codice penale: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis del Codice penale: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 del Codice penale: frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 del Codice penale: frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 del Codice penale: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 del Codice penale: vendita di prodotti commerciali con segni mendaci;
- art. 517-ter del Codice penale: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-quater del Codice penale: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

Articolo 25 ter – Reati societari

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- artt. 2621 e 2621-bis del Codice civile: false comunicazioni sociali;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- art. 2624, commi 1 e 2, del Codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625, comma 2, del Codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del Codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del Codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del Codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

società controllante;

- art. 2629 del Codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del Codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del Codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del Codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 del Codice civile: corruzione tra privati;
- art. 2635 bis del Codice civile: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 del Codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del Codice civile: aggrottaggio;
- art. 2638, commi 1 e 2, del Codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

A riguardo, è utile precisare che con la Legge 190/2012 si deve l'introduzione all'interno dei c.d. catalogo dei reati presupposto del reato di "corruzione tra privati, disciplinato dall'art. 2635 c.c., in passato rubricato "infedeltà patrimoniale". La modifica della rubrica dell'art. 2635 ha, di conseguenza, comportato l'inclusione nell'art. 25 ter lett. s) – bis del D. Lgs. 231/01 della fattispecie tra i reati societari.

Articolo 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tale articolo le seguenti fattispecie:

- delitti con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale: artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 280-ter, 289-bis e 302 c.p.;
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- delitti con finalità di terrorismo previsti dalle leggi speciali: art. 1, L. 625/1979 come modificato dalla L. 15/1980 e delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, disciplinate dall'art. 583-bis del Codice penale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

Articolo 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 600 del Codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis del Codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600-ter del Codice penale: pornografia minorile;
- art. 600-quater del Codice penale: detenzione di materiale pedopornografico;
- art. 600-quater.1 del Codice penale: pornografia virtuale;
- art. 600-quinquies del Codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del Codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del Codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis del Codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-undecies del Codice penale: adescamento di minorenni.

Articolo 25 sexies – Reati di abuso di mercato

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. In particolare:

- art. 184 del D.lgs. 58/1998: abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 del D.lgs. 58/1998: manipolazione del mercato.

Art. 187-quinquies TUF – Altre fattispecie in materia di abuso di mercato

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Articolo 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 589 del Codice penale: omicidio colposo commesse con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 123/2007;
- art. 590, comma 3, del Codice penale: lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 648 del Codice penale: ricettazione;
- art. 648-bis del Codice penale: riciclaggio;
- art. 648-ter del Codice penale: impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter.1 del Codice penale: autoriciclaggio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

Articolo 25 octies 1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- art. 493-ter del Codice penale: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 493-quater del Codice penale: detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 640-ter del Codice penale: frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- art. 512-bis del Codice penale: trasferimento fraudolento di valori.

Articolo 25 octies 1 comma 2 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Articolo 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis): messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
- art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis L. n.633/1941 comma: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter della L. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- art. 171-septies della L. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies della L. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Articolo 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tale articolo, introdotto con la L. 116/2009, prevede la punibilità dell'Ente per il reato di cui all'art. 377-bis del Codice penale.

Articolo 25 undecies – Reati ambientali

Il richiamato articolo è stato introdotto dal D.lgs. 121/2011 e ha subito diverse modifiche, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della L. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente). Le fattispecie previste sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis c.p.);
- L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6): importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (articolo 257, D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1, D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	14.12.2024

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione nel trasporto di rifiuti (articolo 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso (articolo 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo (articolo 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549).